



CAPO I

FINALITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di Roma, la quale conserva la personalità giuridica ed assume la qualifica di ente ebraico civilmente riconosciuto ai sensi della legge n. 101 del 8 marzo 1989, esplica l'assistenza e il servizio sociale, per conto della Comunità Ebraica di Roma e secondo la tradizione ebraica, a favore degli ebrei permanentemente o temporaneamente dimoranti nel territorio della Comunità.

In particolare, le finalità della Deputazione sono :

- 1) Servizio sociale di base :
  - a) servizio sociale familiare : analisi e trattamento dei problemi familiari;
  - b) elaborazione di programmi per la qualificazione e la riabilitazione professionale, l'integrazione economica e sociale;
  - c) coordinamento delle attività assistenziali comunitarie;
  - d) collaborazione con istituti ed enti, nazionali ed internazionali, educativi, religiosi, sociali, assistenziali e sanitari;
  
- 2) Elaborazione dei criteri di assistenza.
- 3) Valutazione del bisogno per l'accertamento dei requisiti per l'assistenza economica.
- 4) Erogazione dei sussidi ordinari e straordinari diretti e indiretti.
- 5) Prestazione di assistenza sociale ed educativa ebraica nonché di servizi, anche rituali, agli ebrei nelle famiglie ed in istituti pubblici o privati, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma.

## CAPO II

### AMMINISTRAZIONE DELLA DEPUTAZIONE

Art. 2 Il Consiglio della Deputazione è composto di undici membri, nominati per due anni dal Consiglio della Comunità tra tutti gli iscritti alla Comunità che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ed abbiano i requisiti, escluso quello della cittadinanza italiana, prescritti per l'elettorato passivo nelle elezioni comunali.

Non possono essere nominati consiglieri i revisori dei conti e i dipendenti della Comunità e delle Istituzioni da essa vigilate o sussidiate, gli assistiti della Deputazione e i loro parenti ed affini entro il quarto grado, coloro che comunque percepiscano remunerazione dall'ente.

Non possono inoltre far parte dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta, fratelli e sorelle e coniugi. Almeno 3 consiglieri della Deputazione debbono far parte del Consiglio della Comunità.

Art. 3 Il Consiglio decade allo spirare del mandato ed in ogni caso di scioglimento del Consiglio della Comunità; il Consiglio decaduto resta in carica per la trattazione degli affari di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 4 I consiglieri decadono dalla carica se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Decadono inoltre per sopraggiunte cause di incompatibilità. Nel caso che vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio della Comunità provvede nella prima seduta a reintegrare il Consiglio della Deputazione dei consiglieri mancanti, scegliendo preferibilmente tra nominativi proposti dal Consiglio della Deputazione stessa.

Art. 5 Il Consiglio entra in carica con la prima riunione da convocarsi entro 20 giorni dalla nomina a cura del Presidente uscente, se rinominato, ovvero del consigliere più anziano nella carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente ed attribuisce ai singoli consiglieri incarichi specifici. Il Consiglio può formare commissioni temporanee o permanenti, per lo studio e la trattazione di problemi particolari, chiamandone a far parte anche persone estranee al Consiglio.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Art. 6 Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Assume le funzioni di segretario, per la redazione del verbale, un consigliere o un impiegato della Deputazione a ciò incaricato dal Consiglio.

Il Presidente invita alle sedute del Consiglio i consiglieri mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, spedito, salvo casi di urgenza, almeno sette giorni prima.

Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente entro dieci giorni, qualora ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri o il Consiglio della Comunità.

Art. 7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, anche in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno sei consiglieri.

Art 8. Spetta al Consiglio :

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) l'accettazione di eredità, donazioni e legati;
- c) l'approvazione degli acquisti e delle alienazioni di beni immobili, nonché dei beni mobili, ove il valore di questi ultimi ecceda le lire 2000000, rivalutate annualmente;
- d) l'approvazione dei sussidi ordinari e straordinari, anche delegando tale compito ad una apposita commissione;
- e) l'approvazione del ruolo degli impiegati, delle loro retribuzioni, nomine e licenziamenti;
- f) le deliberazione delle lite giudiziarie, attive e passive;
- g) la deliberazione del regolamento di amministrazione e di servizio interno e per il personale;
- h) la deliberazione dei programmi di assistenza e dei servizi;
- i) la promozione di convenzioni con enti locali territoriali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Le delibere riguardanti gli atti di disposizione del patrimonio devono essere prese, previa richiesta alla Comunità Ebraica di Roma, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane riguardo alla vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti.

Le delibere di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i) devono essere comunicate alla Giunta della Comunità, onde possa esercitare la vigilanza prescritta dallo Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane.

Art. 9 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione.

Spetta al Presidente :

- a) convocare il Consiglio ed eseguirne le deliberazioni;
- b) firmare i documenti contabili e gli ordini di incasso; firmare inoltre i mandati di pagamento, congiuntamente al consigliere addetto alle finanze o, nel caso di impedimento, al consigliere anziano;
- c) vigilare, congiuntamente al consigliere addetto alle finanze, sulle entrate e le spese;
- d) effettuare acquisti o vendite di beni mobili il cui valore non ecceda le lire 2000000, rivalutate annualmente, salvo casi di comprovata urgenza o necessità, nei quali ha l'obbligo di riferirne al Consiglio, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva all'operazione;
- e) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati o delegare tale compito ad un consigliere.

Il Presidente riferisce annualmente al Consiglio della Comunità sull'attività svolta dalla Deputazione.

In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, al quale può delegare, permanentemente alcune, o, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni.

### CAPO III

#### PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

Art. 10 Le entrate della Deputazione per il raggiungimento dei propri fini sono costituite :

- a) dalle rendite patrimoniali;
- b) dal contributo della Comunità;
- c) da offerte, donazioni, eredità e legati, finanziamenti pubblici e privati.

Art. 11 L'anno finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 12 La giunta della Comunità Ebraica di Roma può nominare un revisore dei conti della Deputazione tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri, determinando la durata dell'incarico. Il revisore dei conti è scelto preferibilmente tra gli iscritti ad una Comunità ebraica italiana.

Il revisore dei conti dovrà verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo della Deputazione, controllandone la correttezza contabile e la

sua corrispondenza con le scritture. Egli redigerà un rapporto annuale che trasmetterà alla giunta della Comunità ed alla Deputazione.

Il revisore dei conti non può essere consigliere o dipendente della Comunità o delle istituzioni da essa vigilate o sussidiate, né può essere un assistito della Deputazione o un parente od affine entro il quarto grado.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme dello Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane, della legge 8 marzo 1989 n.101 ed, in mancanza, delle altre leggi dello Stato.

Art. 14 In caso di estinzione della Deputazione, il patrimonio viene trasferito alla Comunità Ebraica di Roma.